

BGer 1C 287/2007 vom 17. März 2008

Bundesgericht, 2008-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_287_2007

FR: TF 1C 287/2007 du 17 mars 2008

IT: TF 1C 287/2007 del 17 marzo 2008

Regeste

piano di quartiere | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2, 489 consid. 3).

E. 1.1

Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza confermato il diniego delle licenze edilizie pronunciato dal Governo. Giusta l' art. 82 lett. a LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico. Questo rimedio è dato anche nel campo del diritto edilizio e della pianificazione del territorio, come è qui il caso. La LTF non prevede infatti un'eccezione al riguardo e l' art. 34 cpv. 1 LPT , nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2 e 3.3, 409 consid. 1.1; sentenza 1C_153/2007 del 6 dicembre 2007, consid. 1.1 e 1.2).

E. 1.2

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quali proprietari dei fondi dedotti in edificazione ed istanti nella procedura edilizia, essi sono direttamente toccati dalla decisione impugnata, che nega loro la possibilità di realizzare il progetto edilizio, ed hanno quindi un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di massima ammissibile. Il ricorso subsidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente indicato dai ricorrenti nel titolo del gravame, è di conseguenza inammissibile.

E. 1.3

Quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali, a norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e rinvii, 133 III 393 consid. 6). Laddove i ricorrenti accennano semplicemente a una pretesa violazione della garanzia della proprietà e della libertà economica senza spiegare per quali

ragioni e in che misura tali garanzie sarebbero state disattese dalla Corte cantonale, il gravame è inammissibile per carenza di motivazione. Questa conclusione si impone anche quando essi invocano genericamente il divieto dell'arbitrio senza sostanziare perché il giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesivo del sentimento di giustizia e dell'equità (cfr., sul divieto dell'arbitrio, DTF 131 I 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

E. 2.1

I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Corte cantonale avrebbe motivato soltanto brevemente il suo giudizio, senza confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati riguardo alla pretesa validità dell'art. 15 cpv. 2 NAPR.

E. 2.2

Dal diritto di essere sentito, sancito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine).

E. 2.3

La criticata decisione adempie chiaramente queste esigenze. I giudici cantonali si sono confrontati con il contenuto della risoluzione governativa del 2 novembre 2000 ed hanno spiegato per quali ragioni la disposizione comunale litigiosa non poteva essere ritenuta approvata. Essi hanno dato atto che il diniego dell'approvazione non era invero stato espresso in modo esplicito dal Consiglio di Stato, che si era limitato a rinviare gli atti al Comune affinché elaborasse una variante. Hanno tuttavia parimenti addotto perché nella fattispecie non poteva essere attribuita una rilevanza decisiva a questa circostanza. Il fatto che la precedente istanza non abbia formalmente ripreso ogni singola argomentazione ricorsuale, respingendola esplicitamente, non è determinante. Sotto il profilo del diritto di essere sentito è infatti determinante ch'essa si sia pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio, respingendo implicitamente le censure manifestamente infondate sollevate dai ricorrenti e consentendo loro, per finire, di afferrare la portata della sentenza e di impugnarla in questa sede con cognizione di causa.

E. 3.1

I ricorrenti reputano violato il divieto dell'arbitrio, poiché la Corte cantonale, pur riconoscendo che il rifiuto di approvare l'art. 15 cpv. 2 NAPR non era stato formulato in modo esplicito dal Governo, non si sarebbe addentrata nelle loro argomentazioni ricorsuali, approfondendo ulteriormente la questione.

E. 3.2

Come visto, la censura di arbitrio è inammissibile per carenza di motivazione e, così come formulata, si confonde con quella, infondata, di violazione del diritto di essere sentito. È comunque in modo tutt'altro che arbitrario che la Corte cantonale, esaminati i considerandi

della risoluzione governativa del 2 novembre 2000 e valutata la portata della norma litigiosa e delle precisazioni imposte al Comune riguardo alla sua formulazione, ne ha confermato la mancata approvazione e la conseguente inapplicabilità. D'altra parte, il rinvio degli atti disposto dal Consiglio di Stato con l'esplicito ordine al Comune di precisare l'art. 15 cpv. 2 NAPR mediante una variante, implicava di principio la ripetizione della procedura di approvazione ed escludeva quindi l'immediata entrata in vigore della disposizione (cfr. art. 37 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990).

E. 4.1

Richiamando il principio della buona fede, i ricorrenti chiedono di essere tutelati nella fiducia che avrebbero riposto nell'avvenuta approvazione della norma comunale. Sostengono che il Governo sarebbe incorso in un comportamento contraddittorio, opponendo loro la mancata approvazione della disposizione solamente in sede di ricorso contro le licenze edilizie. Sottolineano che pure il Comune riteneva valido l'art. 15 cpv. 2 NAPR e che, preavvisando favorevolmente le domande di costruzione, anche il Dipartimento del territorio ha rafforzato la loro convinzione che la norma fosse stata approvata.

E. 4.2

Il principio della buona fede, sancito dall' art. 9 Cost. , tutela innanzitutto la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). I ricorrenti non invocano la tutela dell'affidamento sulla base di assicurazioni rilasciate loro dall'autorità, ma lamentano essenzialmente un preteso comportamento contraddittorio del Consiglio di Stato. Annullando le licenze edilizie rilasciate dal Municipio, il Consiglio di Stato ha tuttavia semplicemente rilevato la mancata approvazione della disposizione pianificatoria sulla scorta della sua precedente risoluzione del 2 novembre 2000. Il Governo non è quindi incorso in alcuna contraddizione, ma ha sostanzialmente ribadito, nel caso specifico, l'inapplicabilità della norma. Per quanto ammissibile, anche questa censura è pertanto infondata.

E. 5

Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), che rifonderanno ai resistenti patrocinati da un legale un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.